

DOCUMENTO SINOTTICO

“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE DI CHIETI”

Testo in Gazzetta Ufficiale	Testo rettificato	Motivi della modifica
<p>Articolo 2 <i>Base ampelografica</i> I vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.</p>	<p>Articolo 2 <i>Base ampelografica</i> I vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.</p>	<p>La modifica riguarda la correzione di un mero errore materiale relativo al colore delle uve dei vitigni complementari previsti nel disciplinare di produzione delle quattro sottozone della DOP “Trebbiano d’Abruzzo”. Infatti, all’Art. 2 (<i>Base ampelografica</i>) sono stati indicati “...altri vitigni a bacca nera non aromatici,...” anziché “... altri vitigni a bacca bianca non aromatici,...”.</p>

“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE AQUILANE” O “TERRE DE L’AQUILA”

Testo in Gazzetta Ufficiale	Testo rettificato	Motivi della modifica
<p>Articolo 2 <i>Base ampelografica</i> I vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.</p>	<p>Articolo 2 <i>Base ampelografica</i> I vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.</p>	<p>La modifica riguarda la correzione di un mero errore materiale relativo al colore delle uve dei vitigni complementari previsti nel disciplinare di produzione delle quattro sottozone della DOP “Trebbiano d’Abruzzo”. Infatti, all’Art. 2 (<i>Base ampelografica</i>) sono stati indicati “...altri vitigni a bacca nera non aromatici,...” anziché “... altri vitigni a bacca bianca non aromatici,...”.</p>

“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “COLLINE PESCARESI”

Testo in Gazzetta Ufficiale	Testo rettificato	Motivi della modifica
<p>Articolo 2 <i>Base ampelografica</i> I vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%;</p> <p>possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.</p>	<p>Articolo 2 <i>Base ampelografica</i> I vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%;</p> <p>possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.</p>	<p>La modifica riguarda la correzione di un mero errore materiale relativo al colore delle uve dei vitigni complementari previsti nel disciplinare di produzione delle quattro sottozone della DOP “Trebbiano d’Abruzzo”. Infatti, all’Art. 2 (<i>Base ampelografica</i>) sono stati indicati “...altri vitigni a bacca nera non aromatici,...” anziché “... altri vitigni a bacca bianca non aromatici,...”.</p>

“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “COLLINE TERAMANE”

Testo in Gazzetta Ufficiale	Testo rettificato	Motivi della modifica
<p>Articolo 2 <i>Base ampelografica</i> I vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%;</p> <p>possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.</p>	<p>Articolo 2 <i>Base ampelografica</i> I vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%;</p> <p>possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.</p>	<p>La modifica riguarda la correzione di un mero errore materiale relativo al colore delle uve dei vitigni complementari previsti nel disciplinare di produzione delle quattro sottozone della DOP “Trebbiano d’Abruzzo”. Infatti, all’Art. 2 (<i>Base ampelografica</i>) sono stati indicati “...altri vitigni a bacca nera non aromatici,...” anziché “... altri vitigni a bacca bianca non aromatici,...”.</p>

Il Presidente
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo
Dott. Alessandro Nicodemi